



**Fra *overruling* e conferme giurisprudenziali. La Corte di Strasburgo e il caso Ocalan c. Turchia – Öcalan c. Turchia (II). Corte europea dei diritti umani, 18 marzo 2014, ricorsi n. 24069/03, 197/04, 6201/06 e 10464/07.**

di Valentina Rita Scotti

1. – Ai sensi del Trattato di Losanna (24 luglio 1923), la Repubblica di Turchia, istituita il 29 ottobre 1924, tutela le minoranze religiose non musulmane, e non anche quelle etniche di religione musulmana. Fra queste ultime rientrano i kurdi, sunniti ma etnicamente indoeuropei e non turanici, e che abitano il “Grande Kurdistan”, esteso fra i confini di Turchia, Siria, Iraq e Iran<sup>1</sup>. Tali ordinamenti storicamente perseguono tentativi di assimilazione cui i kurdi reagiscono istituendo movimenti indipendentisti, spesso dediti anche alla lotta armata. In Turchia, l’indipendentismo kurdo è prevalentemente guidato dal *Partiya Karkerên Kurdistan* (PKK – Partito dei lavoratori del Kurdistan), fondato nel 1978 da Abdullah Öcalan e contraddistintosi per la violenza dei propri attentati<sup>2</sup>, finalizzati, nelle opinioni dei suoi leader, a convincere le autorità turche a riconoscere l’indipendenza del territorio sud-orientale del paese, dove la popolazione kurda è prevalentemente stanziata.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla spartizione del territorio kurdo fra questi Stati si veda V.R. Scotti, *Il riconoscimento della minoranza curda in Turchia: situazione attuale e prospettive future*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 3, 2009, pp. 1090-1110.

<sup>2</sup> In ragione di tale violenza, il PKK è riconosciuto da molti Stati e organizzazioni internazionali, tra cui anche l’Unione europea, come un movimento terrorista.

Dagli anni '90 e soprattutto a seguito della cattura di Öcalan (1999), tuttavia, il PKK riconsidera i propri obiettivi politici, chiedendo il riconoscimento dell'autonomia nell'ambito dell'ordinamento turco, e dichiara più volte la cessazione delle attività militari per dimostrare la propria disponibilità di dialogo con le autorità di Ankara<sup>3</sup>. Tale dialogo si consolida con la c.d. *kurdish opening*<sup>4</sup> che vede Öcalan dichiarare il definitivo cessate il fuoco a nome del PKK (2013) e le autorità statali avviare un intenso percorso di riforme per il riconoscimento di tutte le minoranze.

2. – Sin dall'istituzione del PKK, Öcalan<sup>5</sup> intreccia solidi rapporti con i leader kurdi di Iraq e Siria e collabora con loro soprattutto in materia di formazione militare. Durante gli anni '80 e '90, le tensioni fra la Turchia e la Siria per la costruzione delle dighe sull'Eufrate, la perdurante ostilità con la Grecia e il desiderio dell'Unione Sovietica di destabilizzare la Turchia quale estremo avamposto della NATO sarebbero all'origine del supporto che questi Stati avrebbero fornito al movimento kurdo e del connivente silenzio della Siria circa la presenza di Öcalan sul proprio territorio sino alla fine degli anni '90. Il 9 ottobre 1998, tuttavia, il Governo di Al-Assad decide di non consegnare Öcalan alle autorità turche, pur procedendo alla sua espulsione dal paese per evitare di accrescere ulteriormente la tensione con la Turchia.

Allontanato dalla Siria, il leader del PKK comincia un periplo fra i vari paesi in cui vi erano sostenitori della causa kurda. Dopo un soggiorno di poche ore in Grecia, le cui autorità rigettano la sua richiesta di asilo, Öcalan giunge a Mosca (10 ottobre). Sebbene la Duma russa acconsenta a riconoscergli lo *status* di rifugiato politico, la decisione non viene resa esecutiva dal Primo Ministro e Öcalan si sposta quindi a Roma (12 novembre), nella speranza che costituirsi in Italia avrebbe evitato l'extradizione in Turchia<sup>6</sup> e aumentato le possibilità di ottenere il diritto di asilo. In realtà, il diritto d'asilo viene concesso tardi<sup>7</sup>: il 16 gennaio 1999 Öcalan, anche su

<sup>3</sup> Al riguardo, si veda V.R. Scotti, *Tra sicurezza nazionale e repressione del dissenso. La normativa anti-terrorismo in Turchia*, in A. Torre (cur.), *Costituzioni e sicurezza dello Stato*, Santarcangelo di Romagna, 1119-1135, spec. 1123-1124.

<sup>4</sup> Sulle evoluzioni degli strumenti per la tutela della minoranza kurda si veda V.R. Scotti, *Il Costituzionalismo in Turchia tra circolazione dei modelli e identità nazionale*, Santarcangelo di Romagna, 2014, spec. 152-165.

<sup>5</sup> Per una più approfondita ricostruzione della biografia di Öcalan, si veda M.M. Gunter, *Historical Dictionary of the Kurds*, Lanham, 2011, 236-239.

<sup>6</sup> L'Italia, infatti, non prevede la possibilità di estradizione verso i paesi in cui è in vigore la pena di morte, come la Turchia del tempo.

<sup>7</sup> La magistratura italiana riconosce il diritto d'asilo per Öcalan solo il 3 ottobre 1999.

insistenza del Governo italiano, ha già compiuto il percorso a ritroso e, dopo brevi tappe in Russia e in Grecia, si è trasferito presso l'Ambasciata greca a Nairobi. Quando le autorità keniate convocano l'Ambasciatore greco e chiedono l'allontanamento di Öcalan, si ipotizza un nuovo trasferimento, probabilmente nei Paesi Bassi. Tuttavia, mentre il leader del PKK si appresta a raggiungere la nuova destinazione, i servizi segreti turchi lo arrestano nell'area internazionale dell'aeroporto di Nairobi (15 febbraio)<sup>8</sup>.

Öcalan è quindi detenuto in isolamento, nell'isola-prigione di Imrali (Turchia), sino alla sentenza della Corte di Sicurezza Nazionale di Ankara, che lo condanna a morte per impiccagione per attività secessionista e fondazione di un gruppo terrorista armato; in considerazione della gravità dei reati, inoltre, la Corte stabilisce l'impossibilità di commutare la pena in detenzione a vita<sup>9</sup>. La sentenza è confermata dalla Corte di Cassazione (25 novembre 1999), la quale sottolinea che la sostituzione di un giudice civile alle componenti militari precedentemente presenti nella Corte di Sicurezza Nazionale non abbia inficiato il processo<sup>10</sup>.

L'esecuzione della pena di morte, tuttavia, viene sospesa nelle more del percorso di abrogazione delle norme che prevedevano questo tipo di sanzione, completato nel 2004<sup>11</sup>. Il 3 ottobre 2002, dunque, la Corte di Sicurezza Nazionale di Ankara commuta la condanna di Öcalan in detenzione a vita, senza possibilità di rilascio, da scontare nell'isola di Imrali, dove Öcalan vive in isolamento forzato sino al 2009, quando vi sono trasferiti ulteriori cinque detenuti.

3. – In ragione delle modalità di arresto e di condanna e delle condizioni di detenzione, nel 1999 Öcalan ricorre alla Corte europea dei diritti umani.

<sup>8</sup> Gli spostamenti di Öcalan prima della cattura sono riprodotti nella decisione della Grande Camera della Corte di Strasburgo, *Öcalan c. Turchia (I)*, n. 46221/99, 12 maggio 2005, § 9-12.

<sup>9</sup> Cfr. Corte di sicurezza nazionale, sent. n. 1999/78, 29 giugno 1999.

<sup>10</sup> La modifica della composizione del collegio giudicante è legata alla riforma delle Corti di Sicurezza Nazionale, che ne elimina la componente militare (legge n. 4390 del 22 giugno 1999 che modifica la legge n. 2845). Per completezza si ricorda che le Corti di Sicurezza Nazionale sono abolite dalla legge costituzionale n. 5190 del 16 giugno 2004 e sostituite con Corti penali speciali.

<sup>11</sup> La legge costituzionale n. 4709 del 3 ottobre 2001 abolisce la pena di morte in tempo di pace e la legge n. 4771 del 3 agosto 2002 prevede che le condanne già comminate siano commutate in ergastolo a vita. La pena capitale è abolita in tutte le circostanze dalla legge costituzionale n. 5170 del 7 maggio 2004, in ottemperanza alla ratifica del Protocollo n. 13 alla CEDU (1 luglio 2003). Sul punto, si vedano: M.S. Gemalmaz, *Some Thoughts on the Additional Protocol n. 6 to the European Convention for Protecting of Human Rights and Fundamental Freedom concerning the Abolition of the Death Penalty*, in 5 *Public and Private International Law Bulletin* 2, 117-122 (1985); Y. Ersoy, *Abolition of the Death Penalty in Turkey*, in 1 *Digesta Turcica*, 35-47 (2005).

La Corte, pronunciandosi nel 2005, condanna la Turchia per violazione dell'art. 5 CEDU, ritenendo che la segretezza con cui Öcalan è stato trasportato in Turchia e quindi detenuto nei primi cinque giorni successivi all'arresto abbiano leso il suo diritto ad accedere ad un giudice in tempi ragionevoli e a ricorrere ad una Corte denunciando l'illegalità della detenzione.

Più complessa è la pronuncia per violazione dell'art. 6 CEDU, contestata dal ricorrente in ragione della mancata indipendenza e imparzialità dei giudici militari presenti nella Corte di Sicurezza Nazionale<sup>12</sup>. La Corte di Strasburgo, infatti, condanna la Turchia ritenendo che la sostituzione di giudici militari con giudici civili una settimana prima della sentenza non avrebbe eliminato i limiti all'imparzialità del consiglio giudicante. Una violazione dell'art. 6 si riscontra anche nell'impossibilità del ricorrente di accedere ad un avvocato nei primi giorni dopo l'arresto e in occasione dei primi interrogatori in carcere. Similmente, la Turchia è condannata per il controllo da parte delle autorità carcerarie durante gli incontri con gli avvocati e per la scarsa frequenza degli stessi. L'iniquità del processo e le violazioni del diritto alla difesa, infine, rappresentano, per la Corte, un trattamento inumano e degradante (art. 3 CEDU) giacché, pur nella consapevolezza di non essere stato correttamente giudicato, Öcalan avrebbe temuto che la pena di morte comminata fosse eseguita almeno fino alla definitiva abolizione della stessa<sup>13</sup>. La Corte, tuttavia, non riscontra una violazione dell'art. 3 con riferimento alle condizioni di detenzione.

Questa pronuncia pone delle premesse fondamentali per la decisione nel caso *Öcalan II*. La Corte di Strasburgo, infatti, non dubita mai dello *status* particolare del detenuto per le autorità turche, né discute la scelta di detenerlo in un luogo remoto, giustificando i limiti ai diritti con la necessità di controllare le attività di Öcalan e i suoi rapporti con l'esterno. Tuttavia, la Corte richiama la Turchia alla «diligenza che gli Stati contraenti dovrebbero impiegare per assicurare il godimento effettivo dei diritti garantiti dall'articolo 6»<sup>14</sup>.

4. – Nonostante la pronuncia appena discussa, Öcalan presenta ulteriori ricorsi sin dal 2003, quando la prima decisione della Corte era ancora attesa, e sino al 2007.

<sup>12</sup> La Corte di Strasburgo si è già soffermata sul punto nei casi *Incal c. Turchia*, n. 22678/93, 27 giugno 2000, e *Ciraklar c. Turchia*, n. 19601/92, 28 ottobre 1998.

<sup>13</sup> Nella *dissenting opinion*, il giudice Türkmen sostiene che non vi sia una ragionevole prova di tali timori poiché la Turchia ha dichiarato una moratoria della pena di morte sin dal 1984 e che il ricorrente era consapevole della sospensione dell'esecuzione della sentenza in attesa della pronuncia della Corte di Strasburgo.

<sup>14</sup> *Öcalan c. Turchia (I)*, n. 46221/99, 12 maggio 2005, §155.

Per questo motivo occorre ricordare che la decisione nel caso *Öcalan I* copre il periodo dalla presentazione del ricorso nel 1999 alla pronuncia nel 2005 e che, di conseguenza, nella seconda decisione la Corte, riunendo tutti i ricorsi, si pronuncia sul solo periodo successivo al maggio 2005. La Corte, inoltre, individua un discrimine temporale nel 17 febbraio 2009, data a partire da cui il ricorrente non è più l'unico "ospite" di Imrali e ha accesso ad attività e spazi comuni agli altri cinque detenuti trasferiti sull'isola.

Nel merito, la Corte è chiamata a decidere nuovamente circa la compatibilità tra l'art. 3 CEDU e le condizioni di detenzione di Öcalan, cui si assommano ricorsi relativi alle restrizioni agli incontri con i familiari e gli avvocati (art. 8), all'impossibilità di ottenere la libertà condizionale o la fine della pena per sopravvenuta riabilitazione (art. 7), alla violazione del diritto alla vita attraverso un tentativo di avvelenamento (art. 2).

4.1 – Con riferimento alla violazione dell'art. 3, la Corte ritiene che, prima del trasferimento degli altri detenuti, le condizioni del ricorrente siano troppo restrittive e non giustificate dalla "particolare" natura del detenuto. Tuttavia, i giudici Raimondi, Karataş e Lorenzen, in una opinione parzialmente dissenziente, sostengono che le condizioni di Öcalan nel periodo precedente al 17 novembre 2009 non rappresentino un trattamento inumano e degradante, in linea con la valutazione della Corte nella decisione *Öcalan I*. La condizione del detenuto, infatti, non sarebbe mutata e, anzi, a partire dal giugno 2008, la consapevolezza dell'imminente trasferimento di altri detenuti avrebbe rappresentato un miglioramento, soprattutto dal punto di vista psicologico, delle condizioni di detenzione.

Con riferimento al periodo successivo al 17 novembre, invece, la Corte ritiene non configurata la violazione dell'art. 3, giacché le condizioni di Öcalan sarebbero migliorate a seguito della scelta del Governo, in ottemperanza alle indicazioni provenienti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti (CPT)<sup>15</sup>, di trasferire a Imrali altri detenuti, di

---

<sup>15</sup> Tale Comitato è istituito a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1989); i suoi componenti hanno reso numerose visite a Öcalan tra il 2007 e il 2010 predisponendo report che le autorità turche hanno recepito, introducendo, nell'opinione della Corte, costanti miglioramenti alle sue condizioni di detenzione.

predisporre attività comuni e di consentirgli l'utilizzo di un televisore nella cella personale e l'accesso ai quotidiani.

4.2 – Tre differenti limiti nell'accesso alle visite sono stati lamentati dal ricorrente.

In primo luogo, si evidenzia, in conformità con quanto sostenuto dal CPT, che per lungo tempo le visite mediche sono state prestate da dottori diversi, impedendo la creazione di un legame medico/paziente. Da ciò sarebbe derivato anche il presunto tentativo di avvelenamento, riportato alla Corte nel marzo 2007, sostenendosi la presenza nei capelli di Öcalan di livelli inusuali di cromo e sodio. La Corte, ritenendo le prove presentate non sufficienti, decide di non discutere il ricorso relativo alla violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU).

In secondo luogo, Öcalan lamenta una violazione della propria vita familiare (art. 8 CEDU), derivante dai limiti alle visite dei propri congiunti. Sul punto, il Governo chiarisce che i parenti di primo grado possono visitare il detenuto per un ora una volta ogni due settimane<sup>16</sup> e che i frequenti rinvii nelle visite non sono dovuti ad una strategia punitiva, ma alle avverse condizioni climatiche nel tratto di mare tra Mudanya e Imrali o alla necessità di mantenere il traghetto addetto al collegamento. Tali condizioni avverse sarebbero anche all'origine delle difficoltà che il ricorrente lamenta nell'incontrare i propri avvocati. Sul punto, tuttavia, i giudici Sajò e Keller hanno presentato una *dissenting opinion*, ritenendo non convincenti le motivazioni del Governo. Considerando la giurisprudenza convenzionale<sup>17</sup> e la normativa turca, infatti, le restrizioni alle visite non sarebbero conformi alla necessità di tutelare la vita privata e familiare del detenuto e rappresenterebbero, pertanto, una violazione della disposizione convenzionale.

Rispetto alle visite dei propri legali il ricorrente denuncia anche una violazione dell'art. 7 CEDU, derivante dai controlli cui gli stessi sono sottoposti. Il Governo sottolinea che la presenza di un supervisore e la registrazione degli incontri sarebbe dovuta a ragioni di sicurezza derivanti dal ruolo ricoperto da Öcalan nelle gerarchie di un movimento terrorista, con cui egli avrebbe tentato di comunicare attraverso i propri avvocati; a conferma, il Governo menziona le misure punitive adottate delle

<sup>16</sup> Cfr. art. 25, Legge n. 5275 del 13 dicembre 2004, disciplinante le visite per i detenuti di massima sicurezza.

<sup>17</sup> Cfr. *Schiavone c. Italia*, n. 65039/01, 13 novembre 2007; *Messina c. Italia* (II), n. 25498/94, 28 settembre 2000; *X c. Regno Unito*, n. 8065/77, Commissione, 3 maggio 1978; *Ouinias c. Francia*, n. 13756/88, Commissione, 12 marzo 1990.

autorità carcerarie nel 2005 e 2006. Sulla base di tali dati, la Corte dichiara che lo *status* di prigioniero di massima sicurezza del detenuto, il suo ruolo nel PKK e i dimostrati tentativi di inviare istruzioni per il tramite di familiari e avvocati possa giustificare le misure di controllo, ritenute conformi alla tutela, in una società democratica, della pubblica sicurezza e alla prevenzione del crimine. Peraltro, il riferimento proposto dal ricorrente alla presenza di schermi di separazione con i familiari non è ritenuta una violazione del diritto alla vita familiare, soprattutto perché a partire dal 2010 tale schermo è stato rimosso. Alla luce di tali considerazioni, la Corte non condanna la Turchia per le violazioni contestate.

4.3 – I ricorsi presentati da Öcalan denunciano anche una violazione dell'art. 7 CEDU nella misura in cui l'impossibilità di accedere alla libertà condizionale ovvero ad altre forme di verifica della possibilità di essere rilasciato sancita dalla sentenza della Corte di Sicurezza Nazionale corrisponde all'imposizione in via retroattiva di una pena più severa di quanto previsto dalla legge che, a seguito dell'abolizione della pena di morte, ha consentito di commutare tale pena in una detenzione a vita con possibilità di essere rilasciati dopo 36 anni.

Sul punto, la Corte evidenzia che Öcalan è stato condannato per uno dei più severi reati previsti dal Codice penale turco, che per lungo tempo le autorità hanno dibattuto sulla possibilità di eseguire la condanna prima di procedere alla modifica della normativa sulla pena di morte e che tale rischio è esistito fino alla commutazione della pena in ergastolo a vita. Inoltre, la Corte ricorda come la legislazione turca vigente prima dell'abolizione della pena di morte abbia previsto la possibilità di rilascio solo per quei detenuti la cui esecuzione fosse stata rigettata dalla Grande Assemblea Nazionale di Turchia (GANT). Non essendo la possibilità di eseguire la pena comminata ad Öcalan mai stata discussa dalla GANT, la Corte ritiene impossibile sostenere che il ricorrente abbia avuto la legittima aspettativa che la pena avrebbe avuto una durata non superiore ai 36 anni e quindi non configurata la violazione dell'art. 7 della Convenzione.

Tuttavia, la durata indefinita della pena e l'impossibilità di rilascio è considerata un trattamento inumano e degradante in violazione dell'art. 3 CEDU. La Corte, pur chiarendo che la condanna alla prigione a vita è compatibile con le disposizioni dell'art. 3, infatti, sottolinea come tale compatibilità sussista solo qualora la pena sia passibile di revisione e si prevedano condizioni per il rilascio, in linea con lo scopo

di risocializzazione che la pena dovrebbe avere. Al contrario, per Öcalan la commutazione della pena di morte in ergastolo “aggravato” comporta l'impossibilità di accedere a riduzioni della pena o alla libertà condizionale e, dunque, l'assenza di una «prospettiva di rilascio»<sup>18</sup>. Per la Corte, infatti, tale prospettiva non si configurerebbe né nella possibilità che il Presidente della Repubblica conceda la grazia o dichiari la cessazione della pena per ragioni di malattia o di vecchiaia del detenuto, né nell'ipotesi di una amnistia parziale o totale dichiarabile dalla GANT. In conclusione, la Corte condanna la Turchia per aver violato l'art. 3 CEDU sin dal momento in cui il ricorrente ha visto la propria condanna commutata in ergastolo “aggravato”.

Su questo punto il giudice Pinto de Albuquerque ha redatto una *dissenting opinion* incentrata sulla compatibilità con la CEDU della sentenza che impone la prigione a vita senza possibilità di rilascio. Già nel caso *Vinter*<sup>19</sup>, infatti, la Corte ha evidenziato come tale tipologia di sentenza violi l'art. 3 e contraddica lo scopo di risocializzazione<sup>20</sup>; con un *overruling* della propria giurisprudenza<sup>21</sup>, la Corte riconosce inoltre che la disciplina in materia di rilascio rientra nel margine di apprezzamento degli Stati, su cui vige comunque l'obbligo di prevedere per il condannato l'accesso ad un giudice competente per la revisione della pena in un periodo di tempo predeterminato e ragionevole<sup>22</sup>. Il giudice Pinto sostiene, infine, che scegliere sin dal momento della sentenza di escludere qualunque possibilità di reintrodurre il condannato nella società potrebbe configurare una violazione dell'ordine democratico, nella misura in cui l'ergastolo “aggravato” potrebbe rappresentare uno strumento per ridurre definitivamente al silenzio un oppositore politico; una misura che, si ricorda nella *dissenting opinion*, ha spesso colpito gli esponenti di minoranze etniche, razziali e religiose.

<sup>18</sup> La necessità di prevedere una «prospettiva di rilascio» è dichiarata dalla Corte di Strasburgo già nel caso *Kafkaris c. Cipro*, n. 21906/04, 12 febbraio 2008.

<sup>19</sup> Cfr. *Vinter e altri c. Regno Unito*, n. 66069/09, 130/10, 3896/10, 9 maggio 2013.

<sup>20</sup> Il giudice Pinto ricorda come in *Vinter* la Corte abbia ritenuto la risocializzazione un elemento fondamentale anche in caso di condanne a vita, secondo una interpretazione già consolidata negli ordinamenti delle Parti contraenti (cfr. Tribunale Federale Costituzionale Tedesco, 21 giugno 1977, BVerfGE, tomo 45, p. 187; Corte costituzionale italiana, sent. n. 274, 27 settembre 1987; *Conseil constitutionnel* francese, n. 93-334 DC, 20 gennaio 1994).

<sup>21</sup> L'*overruling* sarebbe stato necessario anche per recepire la Raccomandazione n. 2003(22) del 24 settembre 2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il cui Principio 4.a stabilisce che «*In order to reduce the harmful effects of imprisonment and to promote the resettlement of prisoners under conditions that seek to guarantee safety of the outside community, the law should make conditional release available to all sentenced prisoners, including life-sentence prisoners*».

<sup>22</sup> Cfr. Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa: Risoluzione n. 76(2) del 17 febbraio 1976 e Raccomandazione 2003(22) del 24 settembre 2003.

Fondando la propria obiezione anche sui report del CPT<sup>23</sup>, il giudice Pinto chiarisce che i meccanismi per il rilascio devono essere previsti dalla legge, che deve stabilire criteri certi e generali; tali criteri non possono essere limitati alla constatazione della sopravvenuta infermità fisica e/o mentale del detenuto e, pertanto, la scelta delle autorità turche di non prevedere un diritto al rilascio per Öcalan sarebbe contraria allo spirito della Convenzione.

In conclusione, il giudice dissenziente ritiene che, nell'assenza di prospettive di riabilitazione, la violazione dell'art. 3 CEDU si configuri sin dall'inizio della detenzione del ricorrente.

5 – L'intero percorso che ha visto Öcalan confrontarsi con la Corte europea dei diritti umani si dimostra interessante non solo per le riforme dell'ordinamento turco con cui si è intrecciato, ma anche per l'influenza che ha avuto sulla giurisprudenza convenzionale. Il caso *Öcalan I*, infatti, viene più volte menzionato dalla Corte quando il diritto alla vita è messo in relazione con la possibilità che le Parti contraenti prevedano la pena di morte e rappresenta un precedente di fondamentale importanza per sostenere, nel caso *Al Saadoon*<sup>24</sup>, che il divieto della pena capitale sia implicitamente previsto dall'art. 2 CEDU a seguito dell'entrata in vigore dei protocolli n. 6 e n. 13. Allo stesso modo, la decisione *Öcalan II* conferma il carattere innovativo della giurisprudenza convenzionale rispetto agli ordinamenti nazionali soprattutto con riferimento alla possibilità di considerare il diritto alla revisione della pena come un diritto consolidato nel costituzionalismo multilivello europeo grazie all'evoluzione della giurisprudenza convenzionale. Se il giudice Pinto arriva a citare Dante per ricordare che le porte delle prigioni non devono recare la scritta «Lasciate ogni speranza o voi che entrate» e che lo scopo prioritario della pena è consentire la reintroduzione nella società di un individuo consapevole dei reati commessi e disposto a rispettare la legge, anche l'opinione di maggioranza sottolinea come la condanna della Turchia sia in linea con la giurisprudenza precedente. Sin dal caso *Kotälla c. Paesi Bassi*<sup>25</sup> e sino al già citato caso *Vinter*, la Corte ha infatti ribadito che l'ergastolo è una pena che le Parti contraenti possono comminare senza che ci sia una violazione dell'art. 3, la quale tuttavia si configura qualora l'ordinamento non preveda strumenti per la revisione della pena e per comunicare al detenuto le

<sup>23</sup> Cfr. CPT Report, 55, 27 giugno 2007.

<sup>24</sup> Cfr. *Al Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, n. 61498/08, 2 marzo 2010.

<sup>25</sup> Cfr. *Kotälla c. Paesi Bassi*, Commissione, n. 7994/77, 6 maggio 1978.

modalità con cui accedere a tale possibilità di revisione. Nel caso *Öcalan II*, aggiungendo un ulteriore tassello all'evoluzione della propria giurisprudenza, la Corte chiarisce che la particolare gravità dei reati commessi non giustifica la possibilità di comminare un ergastolo "aggravato" e che l'assenza di conseguenze sulla salute fisica e psichica del detenuto non è sufficiente a ritenere non configurato il trattamento inumano e degradante. La condanna della Turchia circa l'incompatibilità fra la condanna all'ergastolo "aggravato" e la Convenzione, peraltro, non riguarda il solo caso di Öcalan e comporta, per il legislatore turco, la necessità di intervenire in maniera puntuale sulla materia<sup>26</sup>.

Un'ulteriore riflessione circa la decisione della Corte di Strasburgo nel caso *Öcalan c. Turchia (II)* può riguardare il tempo impiegato per valutare le eventuali violazioni da parte della Turchia. Come il giudice Pinto evidenzia, infatti, gli anni trascorsi tra la presentazione dei ricorsi e la decisione della Corte non solo impongono a quest'ultima di esaminare i fatti presentati dal ricorrente alla luce delle evoluzioni che gli stessi hanno avuto nel tempo, ma consentono anche un eccessivo protrarsi delle violazioni. Le procedure interne alla Corte e l'importante carico di lavoro cui è essa è soggetta sono da tempo al centro delle riflessioni del Consiglio d'Europa, come dimostra l'entrata in vigore del Protocollo n. 14 (2010). Pare evidente, tuttavia, che l'obiettivo non sia stato raggiunto e che occorre riflettere ulteriormente sul funzionamento e sulle procedure della Corte al fine di garantire una più efficace giustiziabilità del catalogo dei diritti previsto dalla Convenzione.

---

<sup>26</sup> Nell'ultimo decennio numerose sono le riforme introdotte a seguito di pronunce della Corte di Strasburgo che evidenziano l'incompatibilità tra le disposizioni dei Codici penale e di procedura penale turco con la CEDU. Sul punto sia consentito rinviare a V.R. Scotti, *op. cit.*, 180-186.